

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**

**Comitato Regionale Lombardia**

---

**Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale**

**Oggetto: Denuncia del 06.05.19 a carico del signor Maurizio Lonardi**

Il sig. Secondo Iori, Direttore della gara sportiva provinciale organizzata dalla bocciofila "Montata Carra" di Porto Mantovano (MN) e denominata "4° Trofeo Banca Cremasca e di Mantova", ha fatto pervenire, per conto del Commissario di campo sig. Luciano Mora e con verbale inviato alla FIB Lombardia, una denuncia a carico del giocatore Maurizio LONARDI tessera categoria B n. 698847, appartenente alla Società "Bocciofila Mozzecane" del Comitato provinciale di Verona.

**SI OSSERVA**

Il Commissario di campo espone che il signor LONARDI, nel corso della propria partita, disputata presso i campi della sede della Società organizzatrice, iniziava ad inveire, con parole offensive, nei confronti dell'arbitro di campo, sig. Renzo Parigi.

In particolare, l'atleta, rivolgendosi al sig. Parigi, affermava che "quando viene nel mantovano, gli arbitri sono tutti dei ladri", citazione testualmente riportata nel verbale di denuncia.

In seguito, il sig. LONARDI, uscendo dal campo da gioco, si rivolgeva con parole offensive anche nei confronti della coppia avversaria, costituita dai signori Gozzi e Tassini, appartenenti alla Bocciofila Suzzarese A.S.D. di Mantova.

Il sig. Mora riferisce che il riferito episodio e la dinamica dei fatti è testimoniata dal sig. Gabriele Tassini, impegnato proprio nella gara contro il sig. Lonardi.

Si prende atto, peraltro, che il verbale di gara contenente la denuncia in oggetto è stato approvato dal Direttore di gara, sig. Secondo Iori.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Giudice Territoriale, visto il combinato disposto dell'art. 61, comma 3, lettera d) e art. 61, comma 5, lett. b)

**DISPONE**

a carico del sig. Maurizio LONARDI la sanzione della squalifica per mesi 1 (uno) decorrente dalla data di comunicazione, da effettuarsi con qualsiasi mezzo, del presente provvedimento da parte della Segreteria.

\*\*\*

Visto, altresì, il combinato disposto dell'art. 61, comma 2 e dell'art. 61, comma 7, lett. b)

DISPONE

a carico della Società Bocciofila Mozzecane del Comitato Provinciale di Verona, società di appartenenza del sopra riferito giocatore, la sanzione della multa di €150,00.-.

Milano, 14 maggio 2019

Il Giudice Sportivo Territoriale

(avv. Elisabetta Bazzan)

